



Martedi' 02/04/2024

## Commercialisti: in vigore il nuovo codice deontologico

A cura di: Studio Valter Franco

Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico Ã" entrato in vigore il 1° aprile 2024.Â

Modifiche di rilievo:Â

- nell'articolo 3 viene inserito il comma 3 che prevede che Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale (ex previsione dell'articolo 12)
- nell'articolo 4 viene inserito il comma 4 che prevede che Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice (ex previsione dell'articolo 12)
- nell'articolo 8 viene aggiunto il comma 6 (nel testo previgente tale previsione era contenuta nel comma 5) che prevede che L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale e non lo esonera dalle ulteriori attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamentari per l'esercizio degli incarichi professionali assunti, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
- il comma 2 dell'articolo 31 impone al professionista di illustrare al tirocinante i contenuti anche del codice deontologico e di cosegnarne una copia
- l'articolo 36 prevede che il tirocinante deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di "Praticante Dottore Commercialista― o "Praticante Esperto Contabile―
  In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dell'articolo 37 del testo previgente, e cioÃ" "Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed Ã" considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso Ã" per sua natura gratuito e non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall'inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.―
- l'articolo 39 specifica meglio i rapporti con i mezzi di comunicazione e social network, prevedendo che l'iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all'immagine e al decoro della professione e degli iscrittiÂ
- l'articolo 42 aggiunge un nuovo divieto, cioè quello di accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nell'ordinamento professionale e di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne la loro attivitÃ
- riformulato interamente l'articolo 44 sulla pubblicità Â Ã in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta. Â





E' invece praticamente inalterato il testo dell' articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attività mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dell' incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nell' interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dell' articolo 15 Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonché adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. Così come opportunamente è stato inserito il comma 5 e 6 all' art. 19 Al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dall' inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.